

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO  
NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - BARIUM BAY  
74 WTG – 1.110 MW

**PROGETTO DEFINITIVO - SIA**

Progettazione e SIA



Indagini ambientali e studi specialistici



Studio misure di mitigazione e compensazione



supervisione scientifica



**1. ELABORATI GENERALI**

**R.1.8 Chiarimenti giuridici sullo specchio acqueo di riferimento ricadente nella ZEE**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	05/24	integrazioni sopralluogo



23 aprile 2024

Spett.le

**Barium Bay S.r.l.**

Alla c.a. del legale rappresentante p.t.

## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	1
2.	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	2
2.1.	LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (“ZEE”).....	2
2.2.	ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA.....	3
2.3.	AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO OFF SHORE NELLA ZEE .....	3
2.4.	GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO .....	4
2.5.	CONCESSIONE PER L’USO DELLO SPECCHIO ACQUEO .....	6
3.	DISCUSSIONE.....	6
4.	CONCLUSIONI .....	7

### 1. Introduzione

E’ in corso il procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto di un parco eolico off-shore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Mare Adriatico Meridionale, denominato “Barium Bay”, costituito da 74 aerogeneratori di potenza unitaria di 15 MW, per una potenza complessiva d’impianto pari a 1.110 MW, incluse le opportune opere di connessione alla RTN, da realizzarsi di fronte ad un tratto di costa compreso tra i comuni di Vieste e Monopoli (di seguito, “**Parco Eolico Off-Shore**”).

Il progetto del Parco Eolico Off-Shore prevede la realizzazione di 74 aerogeneratori posizionati nel mare Adriatico meridionale sulla Piattaforma Continentale Italiana e specificatamente di fronte ad un tratto di costa compreso tra i comuni di Vieste e Monopoli. La distanza minima dalla costa barese è di 39 km mentre la distanza minima dalla costa garganica è pari a 50 km.

L’area di intervento è posta oltre il limite delle acque territoriali e molto distante dalla costa in modo da ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici e l’interferenza con le attività antropiche.

In tale contesto, ci è stato chiesto di individuare la competenza autorizzativa in tale specchio acqueo marittimo.

Al fine di poter rispondere al quesito prospettato, è indispensabile individuare la normativa applicabile al caso di specie e conseguentemente le competenze e l'iter autorizzativo corretto per le finalità del presente parere.

## **2. Inquadramento Normativo**

### **2.1. La Zona Economica Esclusiva ("ZEE")**

Il Progetto di realizzazione del Parco Eolico Off-Shore è collocato nella ZEE.

Legge 14 giugno 2021 n. 91, in vigore dal 8 luglio 2021, recante "*Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale*" ha disciplinato la Zona Economica Esclusiva (c.d. ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

All'istituzione della ZEE, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

La ZEE, disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale).

A differenza della Piattaforma Continentale, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla comunità internazionale.

I limiti esterni della ZEE sono infatti determinati sulla base di accordi con i summenzionati Stati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della ZEE sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

All'interno della ZEE, l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Tuttavia, l'istituzione della ZEE non deve compromettere l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti o opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione.

Nello specifico l'art. 56 della Legge 02/12/1994, n. 689 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994” **prevede che**

“Nella zona economica esclusiva **lo Stato costiero gode di:**

a) **diritti sovrani** sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, **quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;**

b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:

i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;

ii) ricerca scientifica marina;

iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.

*Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.*

*I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.”*

Nella ZEE tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine.

## **2.2. Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia**

Essendo la ZEE dove è collocato il Parco Eolico Off-Shore a confine con la Croazia, la sua delimitazione è stata oggetto di accordo approvato in data 9 maggio 2023 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia.

In tale Accordo è stato prevista la linea di confine delle ZEE e stabilito che l'accordo non pregiudica le attività di pesca e i diritti sovrani e la giurisdizione esercitata da ciascuna Parte nella propria ZEE.

Pertanto, nella ZEE ove è collocato il Parco Eolico Off-Shore, lo Stato Italiano esercita i propri diritti sovrani e pertanto ha competenza autorizzativa in merito.

## **2.3. Autorizzazione alla realizzazione di impianto eolico off shore nella ZEE**

L'art. 12 comma 3 ultimo periodo del D.lgs 387/2003 come da ultimo modificato prevede che

*“per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.”*

Il Ministero della transizione ecologica è stato sostituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”).

Il comma 5 dell'art. 23 del D.lgs 199/2021 stabilisce che *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.”*

Il comma 6 dell'art. 23 del D.lgs 199/2021 prevede che *“Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo”*. Tale vademecum non risulta al momento pubblicato.

L'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Eolico Off-Shore dovrà dunque essere presentata al MASE.

Essendo il Parco Eolico Off-Shore ricadente nell'Allegato II al D.lgs 152/2006 sotto il punto 7-bis) *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare*, il Parco Eolico Off-Shore è assoggettato a VIA di competenza nazionale e dunque la relativa domanda di VIA va presentata al MASE.

#### **2.4. Gestione dello spazio marittimo**

L'art. 23 comma 2 del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. prevede che

*“Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, recante “Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.”*

L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 2011, ivi richiamato, prevede che *la pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:*

....

*c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

....

*2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.*

*3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, nonché quelli concernenti le attività terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.*

*4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorità competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.*

*5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

*6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.*

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017 recante “Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo” prevede che *“le amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attività che si svolgono nello spazio marittimo è molto frammentata, in termini di settori di competenza, di giurisdizione spaziale e di quadri normativi. Il Comitato Tecnico di cui al decreto legislativo n. 201/2016 dovrà quindi lavorare per affrontare le difficoltà che si presentano relative alla governance*

*ed alla frammentazione istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di misure di pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate.*

### **2.5. Concessione per l'uso dello specchio acqueo**

L'art. 36 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) disciplina la concessione di beni demaniali marittimi, stabilendo che *“l'amministrazione marittima possa concedere, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”*

L'art. 37 prevede che *“Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.”*

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile (ora Ministero delle infrastrutture e trasporti). Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima (art. 42 cod. nav).

La misura del canone (art. 39 cod. nav.) è determinata nell'atto di concessione. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione e la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione (art- 45-bis cod. nav.)

### **3. Discussione**

Sulla base del quadro di riferimento normativo, deve evidenziarsi che l'art. 12 del D.lgs 387/2003 fa riferimento alla necessità di acquisire la *“concessione d'uso del demanio marittimo”*, senza indicare se tale concessione sia necessaria anche per l'uso delle acque nella ZEE.

La normativa di riferimento si limita a disciplinare con completezza i criteri e le modalità di istituzione della ZEE e le attività che possono essere svolte in tali zone, ma non specifica se la ZEE sia un'estensione del mare territoriale o del demanio marittimo.

A riguardo, la normativa sopra richiamata prevede che lo Stato Italiano esercita i propri diritti sovrani nella ZEE.

Con tale affermazione, è possibile ricavare che la ZEE è parificata ad un bene appartenente allo Stato.

Ed invero, ancorché le ZEE non rientrino nella nozione codicistica dei beni demaniali, si tratta di aree che, in forza di accordi bilaterali, sono assoggettate alla sovranità dell'Italia, che ha

pieno titolo allo sfruttamento economico, anche in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali (incluso vento e mare).

E' testualmente stabilito il potere dell'amministrazione di sfruttare tale zona e di svolgere attività produttive, tra cui la produzione di energia da fonte rinnovabile.

L'uso delle acque nella ZEE è dunque di competenza dello Stato, il quale esercita i propri poteri autoritativi anche in tale zona.

Benché non espressamente previsto, l'uso dello specchio acqueo nella ZEE deve necessariamente essere oggetto di un atto concessorio, essendo stabilito che la ZEE è una zona di mare nella quale lo Stato esercita i propri diritti sovrani.

Non esiste una specifica norma che individua la competenza all'esercizio di tali diritti nella ZEE. Tuttavia, è possibile anche sulla base della competenza ad approvare i piani di gestione dello spazio marittimo ritenere che detta competenza spetti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

La competenza a rilasciare la concessione per l'uso dello specchio acqueo nella ZEE spetta pertanto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Ad oggi, i piani di gestione dello spazio marittimo non è ancora stato approvato.

Come espressamente stabilito dall'art. 23 comma 5 del D.lgs 199/2021, l'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo non è ostativa al rilascio dell'autorizzazione unica.

L'art. 12 del D.lgs 387/2003 prevede che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica si svolge in un unico contesto e comprende anche il rilascio della concessione d'uso dello specchio acqueo nella ZEE.


Ne consegue che deve ritenersi che l'approvazione di detti piani non sia di ostacolo neppure al rilascio della summenzionata concessione, atteso che, in caso contrario, si verificherebbe una moratoria vietata dall'art. 23 comma 5 del D.lgs 199/2021.

#### **4. Conclusioni**

Sulla base di quanto esposto, deve concludersi che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile sia l'autorità competente statale per il rilascio della concessione dell'uso delle acque nella ZEE necessaria per la costruzione e l'esercizio del Parco Eolico Off Shore.


\* \* \* \* \*

Sperando di aver contribuito a risolvere il quesito, porgiamo i nostri migliori saluti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Germana Cassar'.

**Avv. Germana Cassar**

**DLA Piper – Studio Legale e Tributario**



**Barium Bay**

area impianto Barium Bay

• aerogeneratori

cavidotti

— cavidotto mare

■ zona economica esclusiva italiana

● Punti riportati nel testo della Legge 15/05/2023 n 62  
 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA  
 SULLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE